

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. 175/DG del 03/10/2024**

---

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE PAOLO BELTRAMI SPA IN MERITO ALLA RICHIESTA DI SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA EDIL LEVEL SRL IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO PER I LAVORI "AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ERP COMUNE DI SULZANO – PIAZZA UNITÀ D'ITALIA – COMPRENSIVO DI RIMODULAZIONE DEGLI ALLOGGI, ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI PERTINENZIALI " CUP: C88I21000790002 CIG: 95169080EE**

---

Il giorno 03 del mese di ottobre 2024, nella sede degli Uffici della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. sita in Gardone Val Trompia (BS), in Via G. Matteotti n. 327,

***il Direttore Generale***

## RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n. 33 del 21/12/2023 e la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 22/02/2024 per l'Approvazione del Budget 2024;

## VISTI:

- i poteri conferiti al Direttore Generale della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. arch. Fabrizio Veronesi, quale Direttore e Direttore Tecnico ai sensi del D.M. 263/2016, giusta procura notarile del 21/03/2024 – n. 6906 Repertorio e n. 4586 Raccolta a firma del Notaio in Gavardo, dott. Mattia Masperi con cui viene nominato e costituito Procuratore della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. per quanto di competenza, in virtù di deliberazione del Coordinamento dei Soci per il Controllo Analogico del 13/03/2024 e del Consiglio di Amministrazione della Società del 14/02/2024;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 04/11/2022, di assunzione del Direttore Generale e Direttore Tecnico della Società;
- il D.lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante la delega al Governo in materia di Contratti Pubblici;

## PREMESSO CHE:

- la Società Se.Va.T., in funzione del contratto di servizio approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva di Comunità Montana di Valle Trompia n. 90 del 15/06/2022, è stata incaricata della realizzazione delle opere di "Ristrutturazione dell'immobile ERP comune di Sulzano in piazza Unità d'Italia, comprensivo di rimodulazione degli alloggi, adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici pertinenziali" CUP C88I21000790002;
- con deliberazione del C.d.A. n. 10 del 09/04/2024 e deliberazione di Giunta del Comune di Sulzano n. 114 del 20/12/2022 è stato approvato l'aggiornamento del

progetto esecutivo "Ristrutturazione dell'immobile ERP comune di Sulzano in piazza Unità d'Italia, comprensivo di rimodulazione degli alloggi, adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi pubblici pertinenziali" redatto dalla Società Se.Va.T. servizi valle Trompia, per un importo complessivo di € 3.407.649,74;

- con Determina del Direttore Generale n. 151 del 09/12/2022 è stato aggiudicato l'appalto per i lavori alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni S.P.A. con sede in Via IV Novembre n. 72 C.F./P.IVA 01048120198 che ha offerto un ribasso del 7,124% per un importo di € 2.727.140,00, più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 47.100,00, per un importo contrattuale complessivo pari a € 2.774.240,00 oltre IVA;
- in data 22/03/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto;

CONSIDERATO CHE nella documentazione presentata in sede di gara Paolo Beltrami Costruzioni S.P.A. ha dichiarato l'intenzione di subappaltare parte del contratto a terzi;

PRESO ATTO dell'istanza pervenuta dall'impresa Paolo Beltrami Costruzioni S.P.A. al Prot. n. 1467 del 01/01/2024 intesa ad ottenere l'autorizzazione per il subappalto all'operatore Edil Level Srl per opere 20.408,50 per un importo presunto di € 20.408,50 di cui € 408,17 oneri della sicurezza, in regime di reverse change;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 119 c. 2 del D.lgs. 36/23 il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;

RILEVATO CHE il comma 4 dell'art. 119 del Codice dispone che i soggetti affidatari del contratto di cui al codice possono affidare in subappalto le opere e i lavori compresi nel contratto previa autorizzazione della Stazione Appaltante a condizione che:

- il subappalto sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esecuzione di cui al capo II del titolo IV parte V del presente libro;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

VERIFICATA la documentazione trasmessa dall'Impresa Paolo Beltrami Costruzioni S.P.A., che a tal fine dichiara:

- che l'importo dei lavori è compreso nei limiti della legge e che i lavori in subappalto appartengono sono relative alla realizzazione a opere di restauro;
- che non sussistono forme di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c. tra l'impresa aggiudicataria e l'impresa subappaltatrice;
- che per le prestazioni affidate in subappalto saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- che gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto saranno corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso;

–

VERIFICATA ALTRESÌ la documentazione relativa all'impresa subappaltatrice Edil Level Srl con sede in Via Molini n. 55 – 25017 Lonato (BS), P.IVA e C.F. 03618350981, di seguito elencata e depositata presso gli Uffici della Società:

- 1) Richiesta di subappalto;
- 2) Contratto di subappalto;
- 3) Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- 4) Documentazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- 5) Requisiti professionali per opere OG1;
- 6) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore circa l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (antimafia);
- 7) Verifica autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante;
- 8) Dichiarazione ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- 9) Dichiarazione del subappaltatore relativa al conto corrente dedicato;
- 10) Visura camera commercio C.C.I.A.A.;
- 11) DURC regolare in corso di validità;
- 12) Dichiarazione accettazione Piano di Sicurezza e di Coordinamento e relativi allegati e POS specifico;

che si ritiene conforme rispetto alla normativa vigente;

RILEVATO CHE:

- l'art. 119 del D.lgs. 36/2023 coordinato con il decreto legislativo 56/2017, considera subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;
- ai fini di quanto sopra indicato, l'importo dei lavori in subappalto richiesto supera, singolarmente, il limite del 2% dell'importo complessivo dei lavori oggetto del contratto d'appalto e che, pertanto, tale affidamento va autorizzato dalla Stazione Appaltante con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 36/2023 coordinato con il decreto legislativo 56/2017;
- non sussistono forme di controllo e/o collegamento tra l'impresa Paolo Beltrami Costruzioni S.P.A. e relativa all'impresa subappaltatrice Edil Level Srl;

VISTO:

- il D.lgs. n. 36/2023;

- il Capitolato speciale d'appalto;
- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

#### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI AUTORIZZARE per le ragioni indicate in premessa la richiesta di subappalto pervenuta dall'impresa Paolo Beltrami Costruzioni S.P.A., aggiudicataria dell'appalto in oggetto ad affidare in subappalto le opere Realizzazione di massetti e sottofondi (di cui alla cat. OG1 ) di realizzazione previste dal contratto all'impresa Edil Level Srl con sede in Via in Via Molini n. 55 – 25017 Lonato (BS), P.IVA e C.F. 03618350981 per un importo da contratto pari a € 20.408,50 di cui € 408,17 oneri della sicurezza, in regime di reverse change;
3. DI PRECISARE ai sensi del comma 6 dell'art. 119 D.lgs. 36/23 che:
  - il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
  - l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
4. DI DISPORRE sin da ora che nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
5. DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore, al direttore lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
6. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavori di contribuzione e assicurazione da lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
7. DI DARE MANDATO all'ufficio segreteria di dare informazione dell'adozione del presente atto al C.d.A. della Società nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni;

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio Amministrativo per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi incombenenti;
- qualora previsto dalla normativa in materia, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. nei termini di legge, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013, nel rispetto della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/697 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 s.m.i.

Si attesta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore del Responsabile dell'istruttoria.

Ing. Matteo Manenti

Si attesta il parere favorevole circa la regolarità amministrativa dell'atto in oggetto del Responsabile dell'ufficio contratti

Dott.ssa Roberta Bettinsoli

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle previsioni di bilancio e agli atti propedeutici necessari.

Rag. Paolo Dolcetti

Il Direttore Generale  
Arch. Fabrizio Veronesi